

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 – Fascicolo «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare»⁽¹⁾

1. Premessa

Dal 1° gennaio 2014 si applica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) con il quale sono state introdotte nell’Unione europea le regole definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di adeguatezza patrimoniale (Primo Pilastro) e informativa al pubblico (Terzo Pilastro) (cd. “Basilea 3”).

Il CRR e la Direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) definiscono il nuovo quadro normativo di riferimento nell’Unione europea per banche e imprese di investimento. CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione⁽²⁾ o di attuazione⁽³⁾ approvate dalla Commissione europea su proposta delle Autorità europee di vigilanza (“ESA”), che integrano e danno esecuzione alla normativa comunitaria di primo livello.

Con l’emanazione della Circolare n. 285 *Disposizioni di vigilanza per le banche* la Banca d’Italia ha dato applicazione alle predette disposizioni comunitarie.

Per quanto attiene, in particolare, alle segnalazioni di vigilanza prudenziali, ai sensi degli artt. 99, par. 5, 101, par. 4, 394, par. 4, 415, par. 3, 430, par. 2 del CRR su proposta dell’Autorità Bancaria Europea (ABE), la Commissione UE adotta un regolamento che detta le norme tecniche di attuazione (ITS) vincolanti in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento (cd. schemi COREP).

La presente Circolare definisce la disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza prudenziale su base individuale e consolidata per banche e SIM.

2. Architettura della nuova normativa segnaletica

La Circolare n. 286 si compone di 2 parti: la prima traduce i citati ITS secondo le modalità dello schema matriciale attualmente adottato nelle segnalazioni di vigilanza; la seconda parte - che si applica solo alle banche e ai gruppi bancari - disciplina le segnalazioni non armonizzate richieste in base alla disciplina nazionale ai sensi degli articoli 51 e 66 del TUB.

In particolare, la Circolare definisce gli schemi segnaletici in materia di:

- 1) segnalazioni armonizzate: fondi propri, rischio di credito e controparte (ivi inclusi cartolarizzazioni, *Credit Valuation Adjustment* e *Central Counterparties* (CCP)), rischi di mercato, rischio operativo, grandi esposizioni, rilevazione su perdite ipotecarie, posizione patrimoniale complessiva, monitoraggio liquidità e leva finanziaria;
- 2) segnalazioni non armonizzate: parti correlate⁽⁴⁾.

3. Frequenza segnaletica e termini di invio

Con riferimento alla frequenza segnaletica, la nuova Circolare prevede per le:

(1) Il testo della Circolare è pubblicato alla pagina "Vigilanza > Quadro normativo > Regolamentazione della Banca d'Italia > Circolari e Regolamenti di vigilanza > Circolare n. 286 – Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".

(2) *Regulatory Technical Standard*.

(3) *Implementing Technical Standard*.

(4) Si tratta di informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal COREP. Tali dati sono già prodotti dalle banche e dai gruppi bancari.

- 1) segnalazioni armonizzate, l'allineamento alle disposizioni contenute nell'ITS sulle segnalazioni di vigilanza (periodicità: mensile ⁽⁵⁾ trimestrale ⁽⁶⁾ e semestrale ⁽⁷⁾);
- 2) segnalazioni non armonizzate, la conferma delle disposizioni vigenti previste dalla Circolare n. 155 (periodicità: trimestrale ⁽⁸⁾ e annuale ⁽⁹⁾). Peraltro, al fine di contenere gli oneri a carico delle banche e dei gruppi bancari, con riferimento alle segnalazioni riferite al mese di marzo 2014, si applica il termine di invio previsto dall'articolo 18, commi 5 e 6, dell'ITS ⁽¹⁰⁾.

Si fa presente fin d'ora che una volta consolidato il quadro legislativo comunitario in materia di segnalazioni, si procederà nel corso del primo semestre 2014 all'allineamento delle date di invio delle segnalazioni non armonizzate con quelle previste dal COREP.

4. Monitoraggio sul rischio di liquidità

Il CRR prevede il monitoraggio del rischio di liquidità per le banche e per le SIM a livello individuale e consolidato.

La Circolare n. 285, in attuazione dell'art. 8, par. 2 del CRR, riconosce alle banche italiane appartenenti a gruppi bancari la deroga dall'applicazione su base individuale di tali disposizioni. Le capogruppo dei gruppi bancari sono tenute al rispetto delle disposizioni su base consolidata e, ove rilevante, a livello di sottogruppo di liquidità.

In attesa del completamento dell'iter per l'approvazione della disciplina in materia di SIM alla luce del nuovo *framework* comunitario, si fa presente che la deroga segnaletica in materia di liquidità è riconosciuta anche alle società di intermediazione mobiliare italiane appartenenti a gruppi bancari e a gruppi di SIM.

Per quanto riguarda la segnalazione su base consolidata, si precisa che, per i gruppi bancari o di SIM, la capogruppo dovrà tener conto di tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento a fini di vigilanza (ad esempio, gli intermediari finanziari ex articolo 106 e 107 TUB, le società strumentali, ecc.).

5. Segnalazioni sulla leva finanziaria

L'articolo 430 del CRR introduce a partire dal 1° gennaio 2014 il monitoraggio della leva finanziaria (cd. *leverage*) per le banche e per le SIM a livello individuale e consolidato.

Ai fini delle segnalazioni relative alla leva finanziaria si fa presente che tutti gli intermediari devono calcolare - nel periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 - il proprio indice di leva finanziaria come dato di fine trimestre in luogo della media aritmetica semplice delle misure di leva finanziaria mensili del trimestre di riferimento ⁽¹¹⁾.

(5) Segnalazione relativa al *Liquidity Coverage Requirement* (LCR).

(6) Fondi propri, requisiti patrimoniali, grandi esposizioni, leva finanziaria, segnalazione relativa allo *Stable Funding* (SF), distribuzione geografica delle esposizioni ripartita per paese.

(7) Rilevazione sulle perdite ipotecarie, perdite rilevanti riguardanti il rischio operativo, informazioni di dettaglio sulle cartolarizzazioni, posizione patrimoniale complessiva: dati nominativi.

(8) Rilevazione relativa ai fidi a soggetti collegati (segnalazione relativa alle "attività di rischio" e alle "operazioni di maggiore rilevanza, verso soggetti collegati").

(9) Rilevazione relativa ai fidi a soggetti collegati: "operazioni verso soggetti collegati".

(10) Le segnalazioni non armonizzate su base individuale e consolidata andranno inviate rispettivamente entro il 30 maggio e il 30 giugno 2014.

(11) Tale modalità di calcolo è prevista dall'art. 499, par. 3 del CRR.

6. Altri aspetti di rilievo

La Circolare n. 285 ha definito le scelte normative relative al regime transitorio (cd. *phase-in*) del pacchetto CRR/CRD IV. Gli schemi segnaletici saranno integrati nel corso del primo trimestre 2014 in modo da tener conto delle scelte normative effettuate.

Per quanto riguarda le “segnalazioni non armonizzate” si fa presente che le banche e i gruppi bancari sono tenuti a produrre i dati in questione facendo riferimento alle norme del Titolo V, Capitolo 5 della Circolare n. 263 *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*.

Si fa presente che le “segnalazioni non armonizzate” saranno riviste nel corso del 2014 per tener conto delle modifiche da apportare alle disposizioni in materia di “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”.

7. Entrata in vigore e abrogazioni

La presente Circolare entra in vigore il 1° gennaio 2014 e dalla stessa data alle banche e ai gruppi bancari non si applica la Circolare n. 155 *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali*.

Gli intermediari inviano le prime segnalazioni su base individuale e consolidata secondo gli schemi della presente Circolare a partire da quelle riferite alla data del 31 marzo 2014.

8. Disposizioni segnaletiche relative ad altri intermediari

La Circolare n. 155 *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali* continua a trovare applicazione per le SGR, gli IMEL, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB, relativamente ai riferimenti a essa contenuti nelle rispettive disposizioni segnaletiche.